

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

56.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		CRISTOFORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	564, 565
PRESIDENTE	552	MILANI	562, 564
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		SERVADEI	565
Senatore MINNOCCI ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese (<i>Approvata dalla XI Commissione del Senato</i>) (4412);		Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
DE' COCCI: Organismi associativi fra piccole e medie imprese (3279)	552	FELICI ed altri: Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni sulla disciplina del commercio ambulante (880);	
PRESIDENTE	552, 554, 557, 561	MILANI ed altri: Norme sulla disciplina del commercio ambulante (3380);	
ALIVERTI	561	COSTAMAGNA: Disciplina del commercio ambulante (3701);	
BRINI	555	CAROLI ed altri: Norme sulla disciplina del commercio ambulante (3710)	565
CRISTOFORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	561	PRESIDENTE	565, 566
DE' COCCI	554	ALIVERTI	566
ERMINERO, <i>Relatore</i>	552	FIORET	565
SERVADEI	554	MILANI	566
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
Senatore CIPELLINI ed altri: Norme integrative e modificative dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (4394)	561	PRESIDENTE	565
PRESIDENTE	561, 562, 563, 564, 565		
ALIVERTI, <i>Relatore</i>	561, 563, 565		

La seduta comincia alle 10,45.

ERMINERO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunica che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento i deputati Perdonà, Fontana e Pumilia sostituiscono rispettivamente i deputati Allegri, Sangalli e Semeraro, per la seduta odierna.

Discussione delle proposte di legge: Senatori Minnocci ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra le piccole e medie imprese (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4412); de' Cocci: Organismi associativi fra piccole e medie imprese (3279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge di iniziativa dei senatori Minnocci, Catellani, Lisi, De Vito, Schietroma, Peritore, Cifarelli e Venanzetti: « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 marzo 1976; e della proposta di legge de' Cocci: « Organismi associativi tra piccole e medie imprese ».

L'onorevole Erminero ha facoltà di svolgere la relazione.

ERMINERO, Relatore. Credo che nel corso della discussione generale in sede referente siano già emersi i criteri ispiratori di questa legge ed i risultati ai quali queste forme di finanziamento agli organismi associativi dei settori commerciale ed artigianale sono finalizzate. Nel corso di quella discussione, unanimemente si era sostenuta l'opportunità del provvedimento in questione, così come si erano anche avanzate delle obiezioni sulla articolazione del provvedimento stesso. Naturalmente faccio sempre riferimento alla proposta di legge già approvata dal Senato, per le considerazioni già svolte sulla necessità di accelerarne l'iter di discussione; già in sede referente era stata avanzata la possibilità di apportare alcune modifiche al testo, ma poi l'ipotesi di un eventuale scioglimento anticipato delle Camere ci ha indotto a conservare l'articolato pervenuto dal Senato.

Non ripeterci, quindi, le considerazioni già altre volte fatte (specie in sede di discussione dei bilanci del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministero del commercio con l'estero, o in occasione dell'approvazione della legge di finanziamento del credito agevolato al commercio o delle varie leggi di sostegno della piccola e media impresa) in materia di associazionismo industriale e commerciale. Il problema di favorire l'associazionismo è sempre stato uno dei temi sui quali abbiamo largamente convenuto. Non sappiamo se questa legge, anche se preceduta da un lungo dibattito nell'altro ramo del Parlamento, possa rispondere pienamente, in modo preciso e congruo anche dal punto di vista finanziario, a quelle che riteniamo essere le necessità ed i modi attraverso i quali queste forme associative debbano essere aiutate. Evidentemente si tratta di venire incontro a delle spinte autonome che le singole aziende hanno manifestato, quindi di riconoscere una situazione pregressa; non si tratta tanto di costituire dei consorzi quanto di venire incontro a quelli costituiti che sono in animo di rifare il loro statuto secondo quanto questa legge prevede; dunque non si fa altro che sancire un'iniziativa che già esiste nell'ambito imprenditoriale.

È chiaro che se volessimo rispondere in modo pieno alle esigenze da noi stessi rilevate ed alla molteplicità di iniziative che possono essere prese e possono non essere totalmente contemplate nell'articolo 6 — nonostante sia vastissimo nella dizione e nella previsione dei modi attraverso i quali i consorzi possono funzionare ed essere finalizzati — certamente dovremmo ampliare questo dibattito e trovare delle risposte qualitative e quantitative più puntuali. Ma, data la situazione e dato che in linea di principio l'articolato risponde in larga misura alle esigenze poste, credo sia opportuno che questa Commissione celermente proceda alla approvazione della proposta di legge in esame, senza modificazioni.

Ovviamente restano i problemi attinenti agli aspetti politici e quantitativi implicati dal provvedimento; alle forme attraverso le quali i contributi sono erogati; sulla opportunità di una maggiore corresponsabilità delle regioni che vengono chiamate a collaborare e che già sono presenti nella commissione prevista dalla proposta di legge per l'esame delle domande. Inoltre è stato

osservato che vi è una ripartizione tra commercio estero ed interno che probabilmente non è più rispondente alla realtà operativa delle singole aziende, non potendosi determinare una frattura precisa fra un'area di intervento per il mercato interno ed una per quello esterno. Anche qui dobbiamo rilevare come questa distinzione prenda atto da un dato di fatto che si è creato, poiché esistono dei consorzi che danno la preminenza alla esportazione nei paesi terzi e che quindi hanno una finalizzazione che può essere diversa rispetto ai consorzi che intendono operare unicamente sul mercato interno.

Circa i parametri usati per individuare le imprese che godono dei benefici di questo provvedimento — le piccole e medie imprese che hanno 3 miliardi di investimenti fissi e un numero di dipendenti non superiore a trecento — si deve rilevare che effettivamente si tratta di parametri che, tenendo conto delle dimensioni di una piccola e media impresa industriale, possono sembrare abnormi se rapportati al settore dell'artigianato e del commercio. Evidentemente il limite industriale è quello su cui si può fare maggiore riferimento anche per la sua immediata possibilità di accertamento; tuttavia devo onestamente rilevare che ci si accorge sempre di più — come nel caso della discussione sui provvedimenti per i crediti agevolati e gli aiuti speciali ai vari comparti economici e produttivi — come il concetto di piccola e media impresa nel settore industriale sia qualcosa di diverso rispetto al settore commerciale ed artigianale e come diventi sempre più importante arrivare ad una definizione precisa. Ricordo che anche nella nostra non conclusa indagine sulla piccola e media impresa si presentò questo problema dei parametri da adottare; è logico quindi che anche in questa occasione siano sorte delle polemiche in proposito, ma non si deve dimenticare che anche in questa circostanza è stato usato un parametro di comodo.

Quanto alle agevolazioni tributarie, è forse vero che esse sono modeste; ma non tanto sotto il profilo quantitativo, quanto piuttosto perché potevano essere trovate delle soluzioni che ulteriormente favorissero le strutture nuove che il consorzio mette in atto.

Con tutte queste considerazioni voglio dire, signor Presidente, che in effetti, se volessimo far tesoro delle passate esperienze e dei dibattiti tenutisi in questa Com-

missione, non ci mancherebbe il modo di dilungarci sull'approfondimento di questa proposta di legge. Ma noi dobbiamo anche riconoscere, come lo stesso dibattito al Senato ha riconosciuto, che questo provvedimento è il frutto di un lungo lavoro portato avanti con precisione, senso di responsabilità, competenza e tenendo conto di quelle stesse osservazioni che abbiamo avuto occasione di fare numerose volte anche noi. Chiaramente ora siamo sollecitati dalla necessità di approvare il provvedimento così com'è per la preoccupazione che la legislatura volga ormai al termine; ma anche se così non fosse potremmo ugualmente riconoscergli un carattere sperimentale e di verifica, potremmo vedere quanto le categorie abbiano acquisito in merito alla costituzione di questi consorzi dando loro rilevanza pubblica attraverso i contributi previsti. Il provvedimento, indipendentemente dalle considerazioni sul tempo a disposizione, dovrebbe muoversi in questa direzione; verifichiamo intanto quanti consorzi possono sorgere, in quale maniera possono strutturarsi, quali sono le finalità che possono essere maggiormente avvertite: operiamo infatti in un settore economico dove le necessità e gli orientamenti mutano e non è possibile fissare, con una specie di *magna charta* i molteplici aspetti di questa materia. Approviamo ora questa proposta di legge, vediamo come funziona, verifichiamo quali possano essere gli ulteriori passi, e nel tempo vedremo quali modifiche sarà il caso di apportare. Approviamo ora il provvedimento restando disponibili verso i suggerimenti che potranno venire dall'esperienza in modo da poter, anche nel breve periodo — così come è avvenuto anche in occasione di altre leggi — proporre quelle modifiche che possono essere richieste dalla volontà degli operatori e possono essere suggerite da una maggiore o minore operatività.

Ritengo, signor Presidente, di aver riassunto le anticipazioni fatte nella relazione svolta in sede referente e di essermi anche permesso di raccogliere le osservazioni che, molto opportunamente, i colleghi intervenuti si erano fatti carico di esprimere. Dunque tenendo conto della possibilità di una fine anticipata della legislatura e, indipendentemente da questo, della necessità di procedere ad una verifica dei modi in cui questo progetto risponde alle finalità che le categorie interessate ci chiedono di realizzare e che noi stessi abbiamo rico-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 APRILE 1976

nosciuto, credo che sarebbe quanto mai opportuno approvare, così com'è, il testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERVADEI. Prendo la parola brevemente per riconfermare le posizioni già espresse nel corso della discussione in sede referente. Noi socialisti siamo favorevoli all'approvazione di questo provvedimento, anche se ne avvertiamo i limiti. In definitiva, dato il momento politico, accogliamo la sollecitazione fatta con tanto garbo dal relatore, cioè di varare la legge così com'è e di cercare di darne alcune interpretazioni migliorative, ad esempio per mezzo di ordini del giorno. Accettiamo l'invito a considerare questa questione in termini sperimentali al fine di poter tornare sul problema in maniera più completa, con la collaborazione delle stesse categorie interessate, dopo che il provvedimento avrà avuto la possibilità di entrare in vigore e di determinare dei risultati.

Detto questo, vorrei di nuovo sottolineare l'importanza del provvedimento: è la prima volta che recepiamo nella nostra legislazione questo criterio associativo per quanto riguarda la gestione comune dei servizi ad opera della piccola e media impresa. Si tratta certamente di un discorso destinato a fare strada in funzione di alcune considerazioni ormai universalmente sviluppatasi in Italia e fuori d'Italia. C'è la necessità di avere, da un lato, per alcuni servizi, la dimensione operativa concorrenziale nei confronti della grande impresa, mantenendo, contemporaneamente, quella agilità e quell'autonomia di gestione propria della piccola e media impresa. Anche in futuro, dunque, occorrerà fare ogni sforzo per cercare di arrivare ad una sintesi di questi due concetti non modificando l'uno a svantaggio dell'altro ma cercando di esaltare contemporaneamente l'uno e l'altro.

Per quanto riguarda l'articolato, vorrei sostanzialmente ripetere quanto detto in sede referente. Il criterio distintivo della piccola e media industria che si attua con questo provvedimento, si aggiunge ad altri criteri esistenti in altre leggi e anche se viene ultimo non è certamente il più valido. Colgo l'occasione per sollecitare ancora una volta la ripresa di quel discorso, che in questa Commissione abbiamo già

intrapreso da diverso tempo, in ordine alla necessità di arrivare ad una distinzione tra piccola e media industria nei confronti della grande, che faccia riferimento soprattutto al valore aggiunto. Infatti tutti i parametri che si sono succeduti in passato — personale, stipendi, fatturato, — hanno creato anche notevoli inconvenienti: un « decretone », facendo riferimento alla mano d'opera occupata, favori i raffinatori di petrolio che non si trovavano affatto in difficoltà ma avevano pochi dipendenti, per cui potevano rientrare tra le piccole e medie industrie.

Per l'attività esterna e per l'attività interna dei consorzi, c'è da rilevare che i due tempi andrebbero visti contestualmente — come è stato già notato — non potendosi in alcun caso considerare l'attività esterna del consorzio come un fatto estraneo all'attività produttiva interna al nostro sistema economico. Vi è quindi l'esigenza di arrivare ad una sintesi sul piano decisionale, soprattutto per l'individuazione di criteri selettivi degli interventi a favore dei consorzi. Vi è l'esigenza di un centro decisionale unico che coordini tutto il settore.

L'ultima questione su cui voglio soffermarmi riguarda la modestia del finanziamento specie se rapportata alle situazioni pregresse, già esistenti, che dobbiamo risolvere per prime e delle quali, per altro, non siamo ancora in grado di valutare fino in fondo quale sia la consistenza.

Concludendo ribadisco il voto favorevole del gruppo socialista — anche in considerazione del delicato momento politico — con l'intesa che il discorso potrà essere ripreso e portato avanti per cercare di migliorare quei parametri e quei concetti che in questo momento non siamo in condizione di modificare, così come potremmo desiderare.

DE' COCCI. Voglio rallegrarmi innanzi tutto per il fatto che finalmente un provvedimento del genere, dopo tante legislature, sia giunto a maturazione, anche perché l'incentivazione alle società consortili fra le piccole e medie imprese, in un paese come il nostro che è condizionato enormemente dalla componente estera del commercio e in un periodo di mali economici come l'attuale, è una misura assolutamente indispensabile. Il nostro apparato industriale è composto in gran parte da una miriade di piccole e medie imprese che sono allergiche ad ogni forma di coordi-

namento della loro azione, soprattutto nell'Italia centrale e meridionale dove i consorzi sarebbero ancora più necessari.

Sono il presentatore — non certo il primo, ma mi auguro l'ultimo — di una proposta di legge in questa materia; naturalmente sarei tentato di trasformare in emendamenti alcuni dei punti più rilevanti della mia proposta; tuttavia devo rilevare che al Senato, nell'ultima fase della discussione della proposta Minnocci ed altri, si è tenuto conto anche della mia proposta. Si tratta di una proposta fatta con un certo impegno ed una certa ponderazione; si occupa maggiormente del lavoro italiano all'estero — soprattutto delle attività costruttive — prevedendo una maggiore partecipazione dell'Istituto per il commercio estero; prevede maggiori agevolazioni fiscali, come l'esenzione dell'imposizione diretta degli utili delle società reinvestite. Tuttavia mi rendo conto che è già un miracolo aver strappato al tesoro la necessaria copertura per far fronte alla proposta di legge Minnocci e mi compiaccio che il Senato abbia potuto approvare questo testo poiché la situazione politica ed economica è molto grave; basti pensare al disavanzo della bilancia commerciale e al crescente indebitamento con l'estero.

Per questi motivi rinuncio a proporre emendamenti, dichiarandomi lieto di aver sentito, dal collega Servadei e dallo stesso relatore, dire che si tratta, in fondo, di una normativa sperimentale sulla quale occorrerà ritornare tenendo conto di ciò che l'esperienza pratica ci suggerirà. Avremo quindi la possibilità di integrare e di potenziare l'attuale testo, in particolare per quanto riguarda gli aspetti tributari e creditizi, tenendo conto di quello che vi può essere di buono nella mia proposta.

Fatte queste considerazioni esprimo il pieno consenso alla approvazione della proposta di legge n. 4412, convinto di interpretare anche l'opinione del gruppo democratico cristiano.

BRINI. Credo che la generale e motivata soddisfazione espressa nei confronti di questo provvedimento, non possa farci eludere la necessità di un minimo di riflessione sui problemi ancora aperti. Desidero svolgere rapidamente due ordini di considerazioni nel quadro di una valutazione complessivamente positiva del provvedimento.

Credo che innanzitutto dobbiamo tenere presente come i motivi di debolezza della situazione economica generale di carattere strutturale — in cui ci si muoveva quando negli anni passati venne presentata la proposta di legge, sulla base di diverse proposte parlamentari — si siano ulteriormente evidenziati e siano cresciute le difficoltà per le piccole imprese. Il provvedimento che oggi giunge tardi, in un quadro profondamente deteriorato non solo sul piano economico, è insufficiente sotto il profilo dei mezzi finanziari stanziati e presenta elementi di farraginosità che sono stati rilevati un po' da tutti gli intervenuti. Tuttavia rappresenta una novità sul piano degli indirizzi di una politica per le piccole imprese; viene infatti affermata la esigenza di misure correttive dello svantaggio in cui operano le piccole imprese rispetto alle grandi aziende che dominano il mercato, introducendo elementi di distorsione. Si tratta di un elemento nuovo, positivo, che apre la strada ad ulteriori sviluppi, e segna certamente un successo delle categorie interessate, delle forze politiche che si sono battute nel corso di questi anni per varare il provvedimento e che si sono impegnate per superare le difficoltà frapposte dal Tesoro al Senato e, da ultimo, anche qui alla Camera. Non credo sia sfuggito ad alcuno il senso dell'iniziativa del sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole l'Abbrì, durante il dibattito alla V Commissione Bilancio il 14 aprile scorso, quando si era opposto al trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento e aveva manifestato la volontà di ridurre il già esiguo stanziamento di venti miliardi. Ora l'ostacolo è stato superato e il provvedimento può avere la sanzione definitiva del Parlamento. Noi comunisti, coerenti con il nostro impegno di difendere e potenziare le imprese minori, voteremo a favore della legge, come già abbiamo fatto al Senato, convinti che il provvedimento costituirà uno strumento valido per le piccole e medie imprese.

Comunque alcune considerazioni di carattere generale vanno fatte. Se non fosse per dovere di brevità, potremmo anche tentare un bilancio di legislatura e allora la soddisfazione sin qui espressa verrebbe ridimensionata perché a tutt'oggi sono mancate quelle scelte organiche di politica industriale da tutti ritenute essenziali, e sono mancate misure organiche specifiche per la piccola e la media impresa. Credo

che questo sia il primo provvedimento che viene varato con un segno diverso rispetto a un passato caratterizzato anche da vistose lacune per quanto concerne la definizione giuridica, il fondo centrale di garanzia, misure specifiche per la ricerca, misure per l'espansione della produzione delle imprese minori, regimi tariffari nei prezzi amministrativi: per tutto valga l'articolo 6 della legge 7 maggio 1973, n. 253, con cui si fa obbligo al Governo di presentare entro il giugno 1973 un progetto di riforma delle tariffe elettriche finalizzata, tra l'altro, allo sviluppo della piccola e media impresa, dell'artigianato e dell'agricoltura; obbligo al quale il Governo non ha mai ottemperato. C'è poi il capitolo relativo alle materie prime e ai semilavorati forniti dalle partecipazioni statali e alle commesse e ai rapporti finanziari con le stesse. Resta aperto il capitolo di carattere generale relativo al costo del denaro. Sono tutti capitoli che andavano affrontati in un contesto unico e che sono, invece, tuttora aperti.

Il Governo è stato sordo alla soluzione di questi problemi; la democrazia cristiana non ha trovato la forza e la capacità di iniziativa necessarie per addentrarsi su questo terreno. La stessa proposta del collega Erminero per la definizione giuridica della piccola impresa, sulla quale ci siamo espressi positivamente, è caduta nella indifferenza del Governo, così come potrebbe dirsi per il disegno di legge di principi per l'artigianato, che è pronto già dallo scorso anno ma non è stato ancora presentato al Parlamento. In sostanza nel corso di questi anni si è soltanto provveduto al rifinanziamento della legge n. 623 e della selva delle leggi per il credito agevolato, che dovranno essere abolite se l'impegno assunto dal Presidente Moro e coinvolgente anche gli altri partiti della maggioranza verrà mantenuto.

Ma il solo strumento del credito agevolato non è servito al superamento della crisi creando un quadro di obiettivi produttivi cui riferirsi e misure organiche per raggiungerli. Questo mi sembra un problema tuttora aperto, e le resistenze che dovranno essere superate, credo siano presenti ad ognuno di noi; tutto si riassume nella necessità di compiere i dovuti mutamenti di ordine generale. Occorre un mutamento generale di indirizzo della politica economica e la definizione di un com-

plesso di misure organiche per dare alla piccola e media impresa il sostegno necessario per farne una leva essenziale per la ripresa economica, per l'occupazione. E questi sono problemi di oggi a prescindere da quelle che saranno le sorti della legislatura.

Questo richiamo generale ha, però, per noi, il significato di un invito alla riflessione in modo che al riconoscimento della gravità della crisi segua finalmente l'inizio di un impegno reale ad affrontarla per il suo superamento. A me sembra che la proposta di legge per la ristrutturazione industriale sia l'occasione che ci si offre per affrontare organicamente i problemi già in gran parte definiti dall'indagine conoscitiva svolta da questa Commissione (e per altro ancora da concludere) e sarà il banco di prova della volontà e della coerenza delle forze politiche.

Per quanto riguarda il provvedimento che ci è pervenuto dal Senato e che ci accingiamo ad approvare, abbiamo già espresso il parere favorevole del gruppo comunista. Il provvedimento si basa essenzialmente su due punti: le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 9 a proposito del diritto alla detrazione ai fini del reddito di impresa tassabile della quota associativa fino al limite massimo di un milione; i finanziamenti agevolati sono al limite di 500 milioni con contributi del 6 e dell'8 per cento sugli interessi a seconda che si tratti di consorzi e società consortili che risiedono nel centro-nord o nel mezzogiorno. Ora, giudichiamo essenziale varare questo provvedimento, pur rilevando i limiti di cui, del resto, vi è generale consapevolezza, e ci asteniamo dal presentare alcun emendamento. Si tenga presente soltanto che questo provvedimento presentato sin dal '70 ha subito ben diciotto ritiri; esso è stato decisamente ostacolato dai gruppi economici che vogliono continuare a dominare le piccole e medie imprese attraverso contratti capestro di subforniture e che vedono una minaccia ai loro profitti speculativi nella possibilità per le imprese minori di costituire, con l'aiuto dello Stato, organismi economici consortili che permettano loro di sottrarsi a questo tipo di vassallaggio economico. Questo soprattutto credo che sia valido per l'esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato, ma anche per l'approvvigionamento di materie prime e di semilavorati.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 APRILE 1976

Non si deve però tacere che lo stanziamento di 20 miliardi, scaglionato in cinque anni dal 1976 al 1980, è assolutamente insufficiente; è auspicabile pertanto che si possa procedere, dopo una prima sperimentazione, ad un aumento delle disponibilità e ad un rifinanziamento del provvedimento stesso. In questo senso ritengo che sia necessario sollecitare, anche con un ordine del giorno, che al bilancio venga allegata una relazione annuale al Parlamento.

Penso inoltre che sarà necessario modificare l'articolo 12, nel senso di non limitare le operazioni del medio credito centrale ai soli 20 miliardi, previsti da questa proposta di legge; dovremo inoltre tenere presente la possibilità di andare ad una modifica degli elementi di « macchinosa ministeriale », da cui è caratterizzato il provvedimento, per riunire la potestà di decisione in un unico organo, pur lasciando distinte le valutazioni delle attività dei consorzi per il mercato interno da quelle dei consorzi per il mercato esterno. Credo anche che sia necessario collegare e coordinare questo provvedimento con quelli concernenti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e la ristrutturazione industriale, con i quali verrà realizzato il riordino, in un sistema unico nazionale, degli incentivi. A questo proposito il contributo per il Mezzogiorno dovrebbe essere tale da ricondurre i tassi d'interesse in questa zona del paese alla metà di quelli pagati altrove. Infine, a proposito della individuazione dei destinatari del provvedimento vi è il pericolo — sottolineato al Senato — di far accedere ai benefici previsti da questa proposta di legge anche le grandi imprese; occorrerà, quindi, ancorandosi all'articolo 3, escludere tassativamente le grandi imprese specie di taluni settori — come già si è fatto in altri provvedimenti — quali quello del cemento e del petrolio e quello saccarifero non cooperativo.

Con queste considerazioni critiche assai rapide e non contrastanti con la valutazione positiva che il gruppo comunista da a questa proposta di legge, confermo che il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge che consideriamo il risultato positivo dell'impegno di tutti i gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore ha proposto come testo base la proposta di legge n. 4412. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO I

SOGGETTI ED OGGETTO

ART. 1.

Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i consorzi e le società consortili, tendenti a promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati, costituiti tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia che le imprese consorziate appartengano a uno solo dei suddetti settori, sia che appartengano a settori diversi.

Sono altresì ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge suddetta.

(È approvato).

ART. 2.

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo precedente debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese.

La quota sociale sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può superare il 20 per cento del capitale sociale.

(È approvato)

ART. 3.

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno essere costituiti da imprese aventi ciascuna investimenti fissi non superiori a tre miliardi di lire e un numero di dipendenti non superiore a trecento.

(È approvato).

ART. 4.

I consorzi e le società consortili, di cui all'articolo 1 della presente legge, non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

(È approvato).

ART. 5.

Il recesso dal consorzio o dalla società consortile di imprese consorziate rappresentanti più del 50 per cento del fondo consortile comporta la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, salvo che, nel termine di 90 giorni, tali imprese non siano sostituite da altre, in possesso dei prescritti requisiti, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo consortile nella misura minima del 51 per cento.

(È approvato).

ART. 6.

L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:

a) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate;

b) la creazione di una rete distributiva comune e l'acquisizione di ordinativi;

c) la promozione dell'attività di vendita attraverso la organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

d) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;

e) lo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

f) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

g) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle associate;

h) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate:

i) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

l) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

m) l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;

n) ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

Le domande per l'ammissione ai benefici previsti dai titoli II e III della presente legge devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed essere corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto del consorzio o della società consortile, nonché dai programmi di attività.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 8, emette il decreto di ammissione al godimento dei benefici e ne determina le modalità ed i limiti.

(È approvato).

ART. 8.

Il Comitato interministeriale, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dai titoli II e III della presente legge è così composto:

da un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, che lo presiede;

da un Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero;

da due rappresentanti di ciascuna delle categorie industriali, commerciali e artigiane interessate;

da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

da due esperti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 APRILE 1976

da un dirigente generale del Ministero del tesoro;

da un dirigente generale del Ministero delle finanze;

da un dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero;

da un dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I dirigenti generali, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da funzionari con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore.

Il presidente chiama di volta in volta a partecipare ai lavori, con diritto di voto, il rappresentante della Regione nel cui territorio ha sede il consorzio richiedente.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Il Comitato delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

(È approvato).

TITOLO II

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

ART. 9.

La quota associativa corrisposta dalle piccole e medie imprese per la costituzione di consorzi o di società consortili previsti dal titolo I della presente legge è deducibile entro il limite massimo di 1 milione di lire dal reddito delle imprese consorziate ai fini della determinazione del reddito di impresa di cui al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

(È approvato).

TITOLO III

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

ART. 10.

Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'articolo 6 della presente legge, possono es-

sere concessi finanziamenti speciali di un importo non superiore a 500 milioni di lire.

Tali finanziamenti non potranno comunque superare il 70 per cento degli investimenti previsti e il periodo del loro ammortamento non dovrà superare i 10 anni.

(È approvato).

ART. 11.

I finanziamenti previsti nel precedente articolo, concessi dagli Istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono ammessi al risconto presso lo Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito centrale), anche se i finanziamenti stessi sono concessi a favore di soggetti, tra quelli elencati all'articolo 1 della presente legge, che non sono compresi nello statuto di detto Istituto e nelle leggi che ne regolano l'attività.

I finanziamenti stessi sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

(È approvato).

ART. 12.

Per i finanziamenti previsti dal precedente articolo 10, il fondo di dotazione dello Istituto centrale per il credito a medio termine di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi in ciascuno degli anni del 1976 al 1980, a partire dall'esercizio finanziario 1976, da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

(È approvato).

ART. 13.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 8, è autorizzato

a concedere agli istituti finanziari un contributo annuo posticipato sugli interessi nella misura massima del 6 per cento, per i consorzi e le società consortili che risiedono nel Centro-Nord, e dell'8 per cento per quelli che risiedono nel Mezzogiorno, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare, sui mutui concessi ai sensi dell'articolo 10 e per l'intera durata degli stessi, una riduzione nella stessa misura del tasso di interesse a carico dei mutuatari.

Tale contributo decorre dalla data di stipulazione del contratto.

In caso di estinzione anticipata del mutuo, ovvero di revoca dello stesso per il verificarsi delle ipotesi previste dal successivo articolo 17, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente dalla data di estinzione o dalla data del decreto ministeriale che dispone la revoca.

(È approvato).

ART. 14.

Alla corresponsione dei contributi sugli interessi di cui al precedente articolo si provvede mediante lo stanziamento di lire un miliardo in ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

(È approvato).

TITOLO IV CONSORZI PER IL COMMERCIO ESTERO

ART. 15.

Ai consorzi e alle società consortili di cui al titolo I della presente legge, che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, possono, inoltre, essere concessi contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

La domanda per l'ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dai documenti di cui all'articolo 7 e da una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

Il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 50 milioni.

Il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 8 che, nell'occasione, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

(È approvato).

ART. 16.

Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo, si provvede mediante lo stanziamento di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

(È approvato).

ART. 17.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 8 e previa assegnazione di un termine di sei mesi per uniformarsi alle disposizioni della presente legge, può disporre la revoca dei benefici nei confronti dei consorzi e delle società consortili che abbiano perduto i requisiti previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dichiara altresì la decadenza dai benefici previsti nella presente legge dei consorzi e delle società consortili che si siano venuti a trovare nella situazione prevista nell'articolo 5.

(È approvato).

ART. 18.

All'onere di lire 7 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Gli onorevoli Aliverti, Brini, de' Cocci, Fioret, Milani, Matteini, Erminero, Niccoli, Servadei e Zanini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Industria,

nell'approvare il disegno di legge n. 4412 per la costituzione dei consorzi tra piccole e medie imprese,

impegna il Governo

a predisporre un registro di tutti i consorzi esistenti in cui siano rilevate entità, dislocazione e settori produttivi e in sede di bilancio dello Stato a predisporre un allegato alle tabelle dei Ministeri di competenza, sulla gestione della legge medesima. (0/4412/1/12)

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Già in sede referente avevo avuto modo di dire che il Governo è favorevole a questo tipo di controllo da parte del Parlamento e, quindi, accetto questo ordine del giorno.

ALIVERTI. Non insistiamo nella votazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge nel suo complesso sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Cipellini ed altri: Norme integrative e modificative dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Cipellini, Berlanda,

De Vito e Catellani: « Norme integrative e modificative dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 marzo 1976.

L'onorevole Aliverti ha facoltà di svolgere la relazione.

ALIVERTI, *Relatore*. Con la proposta di legge in discussione si tende, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 della recente legge n. 517 del 1975 a consentire che le somme residue su domande presentate ai sensi della legge n. 1016 del 1960, vengano ripartite secondo i criteri fissati dalla stessa legge n. 1016. Naturalmente vengono fissati termini precisi: le domande pendenti dovranno essere sottoposte all'apposito comitato non oltre il 30 giugno 1976 ed i relativi contratti dovranno essere stipulati non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'istituto finanziatore del parere espresso dal comitato.

I motivi informativi della proposta di legge sono fondamentalmente due; in primo luogo la legge n. 517 del 1975 ha inteso recepire i criteri della legge n. 426 del 1971 e privilegiare, nella concessione di contributi sul credito al commercio, le forme associate. La legge n. 1016, che risale al 1960, ha inteso, invece, e più limitatamente, incentivare la ristrutturazione dell'apparato commerciale, prescindendo dalla consistenza degli operatori economici e indirizzandosi generalmente a tutti gli operatori commerciali. È evidente che tali criteri sostanzialmente differenti porterebbero ad un inevitabile snaturamento della nuova legge e per di più impegnerebbero il nuovo Comitato di gestione ad un improbo lavoro selettivo e qualificativo delle domande giacenti, la cui entità (sono 1.150) porterebbe ad una notevole perdita di tempo. Va altresì tenuto presente che c'è una differenziazione anche nei termini di rimborso dei mutui (dieci anni e sette anni) e nel concorso statale sui tassi fissato percentualmente nella legge n. 517 e in misura fissa nella legge n. 1016.

La seconda ragione che consiglia l'approvazione del progetto di legge è da riferire oltre che all'elevato numero di domande già istruite — ed al riguardo va pure evidenziato il fatto che la proroga stabilita dall'articolo 6 della legge n. 713

del 1974, che porta al 31 marzo 1975 ed al 31 dicembre 1975 i termini per la presentazione delle domande e per la stipulazione dei contratti di mutuo, si è dimostrata inadeguata in quanto gli istituti di credito hanno trasmesso le pratiche istruite solo nel mese di ottobre-novembre 1975 — anche alla disponibilità del fondo assommante a circa 5 miliardi che, consentendo investimenti complessivi per 35-40 miliardi, praticamente esaudirebbe ed esaurirebbe la quasi totalità delle richieste.

È stata sollevata qualche obiezione circa la capacità del Comitato cui fa riferimento la proposta di legge ad interpretare i nuovi criteri della legge sul credito agevolato al commercio. In effetti tale Comitato è quello della legge n. 623 del 1959, riguardante le piccole e medie industrie, ma è stato integrato, con la legge n. 949 del 1961, dal direttore generale del commercio interno e da due esperti nei problemi della distribuzione, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si ritiene pertanto che vi sia la propensione ad esaminare le domande anche alla luce dei nuovi intendimenti legislativi, pur con le limitazioni poste dalla stessa legge n. 1016.

Per queste ragioni propongo alla Commissione di voler approvare la proposta di legge nel testo già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MILANI. Il gruppo comunista non voterà a favore di questa proposta di legge per due ragioni fondamentali. In primo luogo tale proposta si riallaccia alla vecchia legge n. 1016, almeno per quanto riguarda la destinazione dei fondi residui, derogando dunque da quanto è stato disposto dalla legge n. 517 del 1975, che tali fondi ha esplicitamente assorbito. In secondo luogo — e questa è la ragione politica principale — a nostro avviso questo provvedimento è una prova ulteriore della non volontà di applicazione della nuova legge di credito al commercio che la nostra Commissione ha approvato prima delle ferie dell'anno scorso e che alla riapertura è stata approvata anche dal Senato. Alcuni fatti dimostrano chiaramente la validità della nostra valutazione. Anzitutto, sia in sede di Comitato ristretto che in sede di Commissione plenaria, nel corso della

discussione di quella che sarebbe diventata la legge n. 517, ci si era unanimemente trovati d'accordo sul fatto che i residui della legge n. 1016 sarebbero dovuti rifluire nella nuova legge. Non hanno dunque alcun valore le argomentazioni qui svolte in modo abbastanza strumentale relativamente ai beneficiari diversi della legge n. 1016 rispetto a quelli della n. 517. Non è vero, purtroppo, che la nuova legge n. 517 prevede come beneficiari quasi esclusivamente le forme associative tra dettaglianti; in realtà tali beneficiari sono divisi in tre categorie: singoli dettaglianti, come già previsto dalla legge n. 1016; forme associative tra dettaglianti; cooperative tra consumatori. Non esiste, dunque, tra le due leggi quella radicale differenza che si afferma. Comunque, quando si discusse la questione dello stanziamento relativo alla legge n. 517, a parte le osservazioni pressoché generali sulla insufficienza dello stanziamento stesso, si decise unanimemente che i residui delle leggi precedenti venissero assorbiti dalla nuova. Ora si torna su questa decisione dando prova della mancanza di volontà di attuare la legge del 1975.

Del resto abbiamo avuto altri ritardi, altri fatti che dimostrano come questa valutazione sia valida. La legge è diventata tale all'inizio dell'ottobre 1975; ebbene, dopo oltre sei mesi, cioè solo il 16 aprile scorso, si è provveduto alla nomina, per mezzo di un decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, del comitato di gestione previsto dalla legge n. 517. Sei mesi dopo, sempre il 16 aprile — coincidenza non casuale, ma dipendente forse dal tentativo di « addolcire la pillola » e di far passare l'attuale « leggina » — si è giunti finalmente alla fissazione del tasso di riferimento sulla base del quale dovrebbero essere calcolati i benefici creditizi ai sensi della legge n. 517. Non mi interessa conoscere di chi sia la colpa di questi ritardi, se del ministro dell'industria, o di quello del tesoro, né se essi siano dipesi dalle discussioni su chi doveva essere il segretario di questo comitato. Rimane il fatto che il ritardo si è verificato, che si sono attesi oltre sei mesi per realizzare degli adempimenti dovuti e per creare le condizioni di applicazione della legge n. 517. A mio avviso ci troviamo di fronte — attraverso tali ritardi — ad una vera e propria violazione della volontà legislativa del Parlamento.

Da tutte queste ragioni dipende la nostra posizione contraria alla proposta di legge, coerentemente con le decisioni unanimi prese dalla nostra Commissione a suo tempo. Abbiamo anche preparato un emendamento al secondo comma dell'articolo 1, tendente a sostituire il comitato di gestione della legge n. 517 al comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 623 del 1959.

Non ci si venga a dire ancora una volta — anche se riconosciamo il delicato momento politico — che vi è la necessità di approvare urgentemente questa proposta di legge, perché anche quando discutemmo sulla legge n. 517, alla vigilia delle vacanze dello scorso anno, una delle motivazioni principali con le quali si cercava di esercitare una pressione nei nostri confronti fu appunto quella della necessità di approvare rapidamente e senza modifiche il testo pervenutoci dal Senato per evitarne l'insabbiamento. Faccio poi osservare che, all'ordine del giorno della seduta odierna vi è anche la proposta sul commercio ambulante che ha dei profondi significati innovativi e riveste una particolare urgenza; mi sembra che l'iter di questo provvedimento sia stato — non certo per volontà nostra — assai travagliato e che ancora non si possa giungere alla sua conclusione. Ci troviamo veramente di fronte a due pesi e due misure!

Ritengo quindi che una modifica — fermo restando il nostro atteggiamento contrario a questa proposta di legge — tendente a sottoporre all'esame del comitato della legge n. 517 le domande presentate ai sensi della legge n. 1016, sia quanto mai opportuna e necessaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALIVERTI, Relatore. Ho ascoltato con attenzione e con interesse le argomentazioni del collega Milani a sostegno di un sostanziale rigetto della proposta di legge in esame e, subordinatamente, di una modifica dei criteri di assegnazione dei contributi.

Devo al riguardo richiamare l'atteggiamento di tutti i gruppi politici al Senato che, concordemente, hanno convenuto sui criteri che hanno ispirato la proposta di legge e che hanno portato alla sua appro-

vazione. In effetti ci si è resi conto in quella sede che probabilmente il nuovo comitato di gestione — che allora non era stato ancora costituito — non è in condizioni di adottare i criteri di applicazione della vecchia legge.

Voglio ricordare non soltanto che la composizione del nuovo comitato risponde a criteri sostanzialmente diversi, ma che abbiamo addirittura introdotto un comma nella nuova legge in cui si dice che il nuovo comitato deve verificare la rispondenza dei singoli provvedimenti con le finalità della nuova disciplina.

È vero che nella legge n. 517 non è sancito esplicitamente il criterio in forza del quale deve essere facilitato il commercio associato, tuttavia tale principio è sotteso a tutto il provvedimento, tant'è vero che il comitato di gestione dovrà fare una verifica in riferimento alla legge n. 426 del 1971, cioè deve verificare i singoli programmi di intervento, tenendo presenti i piani di sviluppo e di adeguamento delle reti di vendita predisposte dai comuni. Mi pare che il comitato, se vorrà agire correttamente, non potrà fare a meno di individuare e di applicare questi criteri di priorità e di interpretazione della nuova legge, che devono tenere conto di quella ristrutturazione della rete commerciale che è uno dei presupposti fondamentali per dare applicazione alla legge n. 517. Mi pare dunque, sulla scorta di questi intendimenti, che il comitato non sia in grado di esaminare preliminarmente le mille e più domande presentate sulla base della precedente legge. Tali domande, infatti, pur essendo già state esaminate vanno rivedute, per cui il comitato dovrà dedicare molte sedute per tentare di risolvere questo problema e, comunque, non potrà fare a meno di constatare che le assegnazioni alle quali potrà procedere sono molto poche e che non tengono conto dei nuovi criteri e dei nuovi parametri stabiliti dalla legge n. 517.

Vi sono, oltre tutto, dei problemi di tempo; infatti il comitato non potrà riunirsi prima di qualche mese e all'inizio non potrà fare a meno di adottare quelle norme di carattere generale che dovranno successivamente servire per esaminare le domande che verranno presentate in futuro. Infine non bisogna dimenticare che il

comitato ha il compito fondamentale di fissare i termini delle prestazioni.

Sulla scorta di queste considerazioni desidero sottolineare che i 5 miliardi residuati dalla vecchia legge n. 1016 devono essere distribuiti con i criteri fissati da questa legge i quali riguardano la semplice ristrutturazione delle dimensioni aziendali e degli apparati di distribuzione, dimensioni generalmente molto ridotte e comunque contenute nei limiti precedentemente previsti. Sulla base di queste osservazioni, ritengo di dover insistere affinché la Commissione approvi il progetto di legge nel testo già approvato dal Senato, di modo che possano essere celermente eliminati questi residui di pratiche e che si possa affrontare l'applicazione della nuova legge con spirito ed intendimenti diversi.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei dare alcuni chiarimenti alla Commissione. Dopo l'approvazione della legge n. 517 il ministro dell'industria ha ricevuto, da parte delle associazioni di categoria del commercio, pressioni affinché dal ministero fosse presa una iniziativa intesa a fare in modo che le domande, che erano state presentate in base alla precedente legge, potessero essere presto esaurite in base ai criteri allora vigenti. Il ministero dell'industria, proprio per le ragioni esposte dal collega Milani e cioè per mettere rapidamente in moto l'applicazione della legge n. 517, non ha ritenuto opportuno prendere una propria iniziativa.

Analoghe pressioni, d'altra parte, sono state esercitate nei confronti dei parlamentari, alcuni dei quali hanno presentato al Senato questo progetto di legge, approvato con l'accordo di tutti i gruppi politici dell'altro ramo del Parlamento. Il provvedimento comunque, non è stato accettato soltanto per far fronte a degli impegni assunti durante l'esame e l'approvazione della nuova legge sul credito al commercio, ma anche perché sono intervenute alcune difficoltà riguardo all'immediatezza della applicazione di quest'ultima. Non c'è stata da parte del Governo una mancanza di volontà ad ispirarsi ai criteri della legge n. 517. Anche se non ci si vuole interessare delle ragioni dei ritardi, queste esistono lo stesso e sono fondamentali. Il ritardo, infatti, è stato dovuto principalmente alla impossibilità di ricevere le designa-

zioni per il comitato di gestione da parte delle regioni. Ciò ha avuto come conseguenza l'impossibilità di varare il decreto tre mesi fa. Allo stato attuale delle cose in difetto si trovano soltanto tre regioni.

Quanto all'emendamento che l'onorevole Milani presenterà, concordo con quanto detto dal relatore, in particolare per quanto riguarda il fatto che, se non provvediamo subito, resteremo, in pratica, nella condizione di dovere istruire queste domande fra qualche mese e di doverlo fare, comunque, in modo improprio.

MILANI. Le domande sono state già istruite.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ma dovrebbero essere riesaminate dal comitato istituito dalla nuova legge, secondo diversi criteri informativi.

Per queste ragioni ribadisco che il Governo è favorevole all'approvazione del progetto di legge nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

In deroga all'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, le somme residue provenienti dagli stanziamenti delle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della predetta legge possono essere impiegate per la concessione del contributo statale previsto dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive proroghe e modificazioni, sulle domande presentate nel termine del 31 marzo 1975 di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1974, n. 713.

Le suddette domande sono sottoposte non oltre il 30 giugno 1976, per il prescritto parere, all'esame del comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, integrato ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1961, n. 649. I relativi contratti devono essere stipulati non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Istituto finanziatore del parere favorevole espresso dal predetto comitato.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 APRILE 1976

Gli onorevoli Milani e Catanzariti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la prima frase del secondo comma con la seguente:

« Le suddette domande sono sottoposte non oltre il 30 giugno 1976 per il prescritto parere, all'esame del comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 ».

ALIVERTI, *Relatore*. Sono contrario.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Milani, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(È approvato).

SERVADEI. Il gruppo socialista dichiara che voterà a favore di questo progetto di legge — che fra l'altro ha come presentatori due senatori socialisti — non solo per ragioni di coerenza, ma anche perché lo considera come uno stralcio che non intende invalidare le innovazioni introdotte dalla legge n. 517 e che anzi intende utilizzare dei fondi il cui impiego, altrimenti, sarebbe diverso ed assai ritardato. Ciò non significa che l'approvazione di questo provvedimento debba comportare ulteriori ritardi per l'entrata in vigore della legge n. 517, com'è avvenuto fino ad oggi.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione delle proposte di legge Felici ed altri: Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni sulla disciplina del commercio ambulante (880); Milani ed altri: Norme sulla disciplina del commercio ambulante (3380); Costamagna: Disciplina del commercio ambulante (3701); Caroli ed altri: Norme sulla disciplina del commercio ambulante (3710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge Felici, Del Duca, Carenini, Maggioni e Sangalli: « Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modifiche e integrazioni sulla disciplina del commercio ambulante »; Milani, Damico, D'Angelo, Niccoli, Giannini, Federici, Pochetti, Bastianelli, Martelli, Brini, Catanzariti, Mancuso e Maschiella: « Norme sulla disciplina del commercio ambulante »; Costamagna: « Disciplina del commercio ambulante »; Caroli, Aliverti, Alesi, Allegri, Erminero, Sangalli, Zanini, Aiardi, Cuminetti, La Loggia, Zolla, Matteini, Laforgia, Iozzelli, Bernardi, Sgarlata e Maggioni: « Norme sulla disciplina del commercio ambulante ».

Poiché il relatore, onorevole Caroli, non è presente, propongo il rinvio della discussione.

FIORET. Si tratta di un provvedimento certamente urgente e impegnativo che viene ad essere discusso sulla base di un testo unificato delle varie proposte di iniziativa parlamentare presentate dai colleghi: credo dunque che dovremmo sostituire il relatore e procedere nella discussione.

D'altra parte va anche detto che, se veramente la legislatura volge al termine, anche se noi approvassimo il testo unificato forse il Senato non avrebbe il tempo di esaminarlo a sua volta. E allora, alla luce di questa considerazione, potremmo anche mettere il provvedimento all'ordine del giorno dei lavori per la prossima settimana, sperando che il collega Caroli possa essere presente.

MILANI. A me pare importante che il testo unificato venga approvato dalla Commissione, anche se non potrà esserlo dal

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 APRILE 1976

Senato, per consentirne il recupero nella prossima legislatura ed evitare così di vanificare tutto il lavoro del Comitato ristretto. Voglio dunque esprimere, a nome del gruppo comunista, un vivo disappunto per questo eventuale rinvio.

Il Comitato ristretto, con opinioni a volte diverse a volte concordanti, ha lavorato per mesi per giungere alla definizione del testo unificato. Quanto poi tale testo è stato presentato alla Commissione in sede referente, il relatore ha persino rinunciato a svolgere la sua relazione per chiedere immediatamente il trasferimento in sede legislativa ed accelerare quanto più possibile il procedimento. Per ragioni procedurali interne della Camera sono passate ancora alcune settimane prima che a tale assegnazione in sede legislativa si addivenisse. Questa mattina il relatore non è presente. Non esiste neanche lontanamente in me l'intenzione di muovere un rimprovero personale; noi pensiamo però che il risultato politico che da ciò scaturisce sia abbastanza grave. Comunque, così stando le cose, sono d'accordo su un breve rinvio della discussione.

ALIVERTI. Vorrei far notare ancora una volta che da parte del gruppo democristiano c'è stata la massima disponibilità nel portare avanti il provvedimento in discussione e che il Comitato ristretto a suo tempo istituito ha cercato di accelerare i tempi di elaborazione del testo unificato, rispondendo positivamente alle esigenze di una categoria che aspetta ormai da lunga data gli strumenti idonei alla risoluzione dei propri problemi.

Non credo si possa tacciare di alcuna negligenza o trascuratezza il relatore Caroli. Egli, per una fortuita e sfortunata circostanza, non è presente a Roma per cui non ha potuto prendere visione della convocazione della Commissione che aveva previsto l'inserimento all'ordine del giorno di questo provvedimento soltanto per la seduta di martedì mattina.

Non credo che si possa invocare alcun atteggiamento dilatorio da parte del gruppo della democrazia cristiana. Aggiungo che non soltanto noi siamo disponibili per oggi pomeriggio, ma che se il relatore originario non sarà reperibile ne nomineremo un altro; anzi lo stesso Presidente della Commissione potrebbe benissimo funge-

ra da relatore per consentire di arrivare all'approvazione di questo progetto.

PRESIDENTE. Voglio aggiungere a quanto ha detto il collega Aliverti che certamente l'assenza del relatore (lo ha riconosciuto anche l'onorevole Milani nell'esprimere il rammarico del gruppo comunista) è del tutto casuale e nessun rilievo può essere fatto nei suoi riguardi.

Per quanto mi riguarda, sono disposto ad assumere la funzione di relatore solo dopo un ulteriore tentativo di comunicazione con l'onorevole Caroli. Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore MINNOCCI ed altri: «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese» (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4412):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge de' Cocci (3279).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Aliverti, Perdonà, Allera, Assante, Barboni, Bernardi, Biagioni, Brini, Catanzariti, Costamagna, D'Angelo, de' Cocci, Erminero, Fioret, Mammi, Mancuso, Maschiella, Matteini, Milani, Fontana, Pumiola, Servadei e Zanini.

Proposta di legge senatore CIPPELLINI ed altri: «Norme integrative e modificative dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975,

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 APRILE 1976

n. 517, concernente il credito agevolato al commercio » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4394):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	15
Voti contrari	9

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Aliverti, Perdonà, Allera, Assante, Barboni, Bernardi, Biagioni, Brini, Catanzariti, Costamagna, D'Angelo, de' Coc-

ci, Erminero, Fioret, Mammi, Mancuso, Maschiella, Matteini, Milani, Fontana, Pulmia, Servadei e Zanini.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO